REGOLAMENTO (CE) N. 2499/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 2490/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/96 [6], stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è necessario adattare nel contempo il titolo del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

A partire dal 1° gennaio 1997 il volume dei quantitativi indicati nell'allegato I è scaglionato come segue:

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,

— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

[1] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
[2] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
[4] Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.
[6] GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. FORMAGGI ORIGINARI DELLA ROMANIA

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei dazi doganali pari all'80 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 31. 12. 1997	dall'1. 1. al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 29 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Kashkaval Sacele (1) Kashkaval Penteleu (1) Kashkaval Dalia (1) Kashkaval afumat Vidraru (1) Kashkaval afumat Fetesti (1) Brinza Moieciu (1) Brinza Vaca (1) Brinza de Burduf (1) Brinza topita Carpati (1)	1 333,3	1 533,3	766,650 (2)	1 533,3 (2)	66,650 (2)	133,3 (2)

(1) Ottenuto da latte vaccino.

(2) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

B. FORMAGGI ORIGINARI DELLA BULGARIA

1. Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione del dazio doganale pari all'80 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 31. 12. 1997	dall'1. 1. al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Formaggio bianco di latte vaccino in salamioa	2 233,3	2 233,3	1 116,650 (1)	2 233,3 (1)	116,650 (1)	233,3 (1)
ex 0406 90 29	Kashkaval Vitosha di latte vaccino						

(1) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale a decorrere dal 1996/1997 che verranno decisi nell'ambito dell'accordo europeo.

2. I quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato fruiscono di una esenzione dai dazi doganali.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	dall'1. 7 al 31. 12. 1996	dall'1. 1 al 31. 12. 1997
ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca	200	200	400»